

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 17 novembre 1953 concernente la modificazione
di alcuni articoli della Legge di applicazione e di complemento del C.C.S.

(del 23 marzo 1954)

La Commissione della Legislazione ha deciso di aderire al messaggio nr. 458 del Consiglio di Stato, il quale tende a modificare la parte della Legge di Attuazione del Codice Civile Svizzero (LAC) che si riferisce al servizio dello Stato Civile.

Si tratta, in sostanza, di aggiornare gli art. 31, 32, 33, 34 LAC e di porli in consonanza con la nuova ordinanza federale sullo stato civile entrata in vigore il 1. gennaio 1954.

La Commissione condivide le argomentazioni del Consiglio di Stato, riconoscendone la fondatezza e pertanto si limita a proporre talune brevi modifiche più di carattere redazionale che non di merito.

L'art. 31 LAC viene completato e chiarito nel senso:

- a) che ogni circondario di stato civile (Comune) ha un ufficiale di stato civile e un supplente;
- b) che l'ufficiale di stato civile è il sindaco;
- c) che il supplente è il segretario;
- d) che il Municipio può, in circostanze speciali, con consenso dell'Autorità di vigilanza, nominare *altri* ufficiali o *altri* supplenti.

Il testo attuale si presta alla interpretazione secondo cui le mansioni di ufficiale di stato civile possono essere delegate ad un municipale o al segretario comunale: il che lascia supporre che al sindaco può anche essere negata o tolta la funzione di ufficiale di stato civile, contrariamente alle disposizioni imperative della ordinanza federale.

La modifica quindi mette ordine nella materia, elimina ogni possibilità di malintesi e rende possibile una migliore struttura ed organizzazione del servizio dello stato civile.

L'art. 32 viene pure completato ed adeguato alla situazione effettiva, alle esigenze della ordinanza federale e alla legislazione federale in genere. Viene precisato così che i compiti di sorveglianza del Dipartimento dell'interno gli sono devoluti nella sua veste di autorità di vigilanza sullo stato civile. La Commissione propone di sostituire la dizione « Uffici di stato civile » con « Servizio dello stato civile » che appare più completa, e più rispondente alla situazione, essendo chiaro che la vigilanza si esercita su tutto il servizio in genere e non semplicemente sugli uffici.

All'art. 33 il Consiglio di Stato propone di introdurre il concetto secondo cui il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto anche davanti l'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita, di domicilio o di attinenza dell'autore del riconoscimento.

Ciò sembrerebbe in urto col testo dell'art. 303 C.C. Tuttavia esiste un decreto legislativo 17 novembre 1914 con cui si è dichiarato che all'ufficiale dello stato civile era pure devoluta la competenza a ricevere e documentare il riconoscimento di figli illegittimi. Perciò la difficoltà appare superata, mentre è palese l'opportunità di una norma di questa natura.

Donde il senso del capoverso nuovo (cpv. 1) che viene introdotto all'art. 33 LAC, mentre l'attuale testo costituisce il cp. 2 del nuovo articolo, con la eliminazione della parola «eventualmente» che non ha più senso di esistere, dato l'obbligo fatto dalla ordinanza federale di emanare le norme sullo stato civile. Le ragioni di fondo della riforma consegnate nel messaggio sono, del resto, condivise dalla Commissione della Legislazione.

All'art. 34, la Commissione propone di mantenere il cpv. 2 dell'articolo attuale, che diventa il cpv. 3 del nuovo articolo, con questo approvando l'inserimento di un cpv. 2 che prevede le persone o autorità autorizzate a chiedere la rettificazione degli atti di stato civile.

La Commissione, consentendo con la modifica legislativa, propone le seguenti modifiche:

- a) il mantenimento delle marginali attualmente figuranti nel testo di legge;
- b) all'art. 32, di sostituire «ufficio di stato civile» con «servizio di stato civile», nonché la parola «sono» con «è»; viene altresì cancellato «del Cantone»;
- c) all'art. 33, di inserire la parentesi «(303 C.C.)» dopo la locuzione «figlio naturale»;
- d) all'art. 33, di sostituire «e» con «o» fra i vocaboli «domicilio» e «attinenza»;
- e) all'art. 34, di sostituire «(art. 45 C. 1)» con «(art. 45 C.C.)»;
- f) all'art. 34, di inserire un cp. 3 col testo dell'attuale capoverso 2.

Con le modifiche suindicate, la Commissione della Legislazione consiglia l'accoglimento delle proposte governative.

per la Commissione della Legislazione:
Soldini, relatore
Agustoni — Bernasconi — Borella F.
— Censi — Lafranchi — Papa — Pellegrini P.